



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

**Stato di attuazione della Direttiva 2002/49/CE:  
riscontro sulla documentazione digitale relativa alle  
mappature acustiche e mappe acustiche strategiche  
(D. Lgs. 194/05) consegnati per la quarta fase di attuazione  
(2022-2026)**

**Divisione IV**

**Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti**

---

# Sommario



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- ❑ Illustrazione delle problematiche generali riscontrate nella documentazione digitale relativa alle mappature e mappe acustiche strategiche sinora predisposta e trasmessa al Ministero dell'ambiente dalle autorità competenti coinvolte
- ❑ Illustrazione delle non conformità riscontrate nella documentazione digitale citata ai contenuti delle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente
- ❑ Prossime scadenze per i piani di azione
- ❑ Illustrazione del regime sanzionatorio conseguente alla mancata o inesatta consegna dei piani di azione relativi alla quarta fase di attuazione del D. Lgs. 194/2005
- ❑ Domande e risposte



# Introduzione

La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali** (DG-VA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (ISPRA), ha provveduto ad:

- archiviare tutta la documentazione pervenuta dalle autorità competenti per gli agglomerati e i gestori delle infrastrutture dei trasporti principali;
- effettuare una verifica formale (numero di documenti e tipologia) della completezza della documentazione consegnata per le mappature e mappe acustiche strategiche da ciascun gestore al MASE;
- effettuare una verifica puntuale di corrispondenza di ciascun geopackage relativo alla notifica delle sorgenti di rumore (DF1\_5) e alle mappature acustiche (DF4\_8) alle linee guida aggiornate dal MASE e conformi a quelle emanate dall'Agenzia europea dell'ambiente;
- predisporre una casistica di errori e non conformità alle linee guida commessi nella predisposizione della documentazione in formato digitale delle mappature acustiche da poter presentare alle autorità competenti coinvolte in modo da poter predisporre le eventuali integrazioni necessarie al successivo inoltro della documentazione stessa alla Commissione europea.



**Prima parte:  
esiti della verifica della documentazione  
digitale relativa alle mappature e mappe  
acustiche strategiche**



# **Seconda parte: piani di azione Scadenze e regime sanzionatorio**

# Scadenze previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 così come modificato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198

- Le scadenze relative agli adempimenti previsti per la redazione e consegna dei piani di azione sono riportate nel D. Lgs. 194/2005 all'articolo 4, commi 3, lettere a) e b), 3-bis e 4;
- il **regolamento (UE) 2019/1010** del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 ha apportato modifiche all'articolo 8, paragrafo 5 della Direttiva 2002/49/CE per cui: “i piani d'azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualevolta sviluppi sostanziali si ripercuotano sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione di tali piani. I riesami e le rielaborazioni, che in conformità del primo comma dovrebbero essere effettuati nel **2023**, sono posticipati e il nuovo termine sarà il **18 luglio 2024**”;
- alla luce di suddetta modifica si è reso necessario adeguare le scadenze relative agli adempimenti nazionali per i piani di azione a quelle comunitarie come riportato nell'articolo 11, comma 6, del **Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198** recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla G.U. anno 163, numero 303 del 29 dicembre 2022;
- pertanto le nuove scadenze sono:

# Scadenze previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194, così come modificato dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198

PIANI D'AZIONE



# Scadenze previste dal *Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194*, così come modificato dal *Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198*

DF7\_10

Il Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi, per:

- gli agglomerati con più di 100.000 abitanti
- gli assi stradali principali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all'anno
- gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 30.000 convogli all'anno
- gli aeroporti principali con più di 50.000 voli all'anno

**Art. 7, comma 1, lettera d)**

**18 gennaio 2024**  
**18 gennaio 2025**

COMMISSIONE EUROPEA





## Reportnet 3.0 e piani di azione

- Il **Regolamento (UE) 2019/1010** prevede che i dataset richiesti dalla Direttiva 2002/49/CE devono essere prodotti in conformità con quanto riportato dalla Direttiva 2007/2/CE (**INSPIRE**) e trasmessi alla Commissione europea, per il tramite del MITE, attraverso il meccanismo obbligatorio di scambio di informazioni digitali **Reportnet 3.0**
- **Reportnet 3.0** è la piattaforma di nuova generazione per la comunicazione di dati ambientali, sviluppata dall'Agenzia europea dell'Ambiente, che rappresenta un elemento chiave del nuovo sistema di rendicontazione alla Commissione europea
- **Reportnet 3.0** consente il caricamento della documentazione esclusivamente in formato .csv, per i dati tabellari, e in .gpkg, per la documentazione digitale, pertanto è fondamentale far riferimento ai modelli di dati sviluppati dall'AEA e predisposti in modo da soddisfare sia i requisiti END che quelli INSPIRE;
- l'accesso alla piattaforma è consentito a ciascuno **Stato membro** in qualità di **noise reporter** nei confronti della Commissione europea

# Aggiornamenti linee guida e formati per i piani di azione

Prima di procedere alla predisposizione della documentazione dei piani di azione è fondamentale avere a disposizione:

1. il **codice identificativo univoco** rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica ai gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie e agli agglomerati, qualora non ancora in possesso, necessario sia per la notifica che per la trasmissione della mappatura o mappa acustica strategica;
2. i **modelli** aggiornati dei GeoPackage messi a disposizione dalla Commissione europea tramite l'Agenzia europea dell'Ambiente e distribuiti dal MASE;
3. le **linee guida** redatte ed aggiornate dal Ministero dell'Ambiente e ISPRA, e distribuite tramite il portale del MASE, relative alla predisposizione:
  - dei **metadati** associati ai dataset territoriali relativi ai piani di azioni redatti dalle autorità competenti;
  - della **documentazione digitale** relativa ai piani di azione;
  - della **relazione** tecnica e della **sintesi non tecnica** del piano di azione.

# Mancata o inesatta consegna della documentazione nei termini stabiliti – Conseguenze

## Sanzioni amministrative pecuniarie - Art. 11 del D. Lgs. 194/2005

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2-bis, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonché di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della **legge 24 novembre 1981, n. 689** e successive modificazioni.

# Mancata o inesatta consegna della documentazione nei termini stabiliti. Conseguenze

- ❑ Responsabilità internazionale esclusiva dello Stato italiano per la violazione del diritto europeo imputabile alle Regioni e agli altri enti locali
- ❑ Attivazione delle procedure di infrazione ai sensi degli artt. 258 ss TFUE
- ❑ Focus: La c.d. “doppia infrazione”

# **Mancata o inesatta consegna della documentazione nei termini stabiliti.**

## **Conseguenze**

Gli strumenti del Governo centrale nelle ipotesi di violazioni del diritto europeo determinate da attività positive e omissive delle Regioni e degli altri enti locali

### **1. Potere sostitutivo**

- ✓ Costituzione italiana (artt. 117 e 120)
- ✓ Legge 131/2003 (art. 8)
- ✓ Legge 234/2012 (artt. 37 e 41)

### **2. Diritto di rivalsa**

- ✓ Legge 234/2012 (art. 43)



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Grazie per l'attenzione**

---